

GIUNTA REGIONALE


SPEDITO

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE
LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI,
TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA –
Servizio Programmazione e Sviluppo

Rif.n°

Prot. n. RA/109592

L'Aquila lì 04 AGO. 2010



22 FEB. 2011

L'Aquila, lì
Per copia conforme all'originale in atti
composta di n. 3... fogli e n. 3... fascicole

IL RESPONSABILE
[Signature]

Al Servizio Legislativo (DA18)
Sede

e, p.c. Al Signor Direttore della Direzione (DA)
Affari della Presidenza
Sede

Alla Corte dei Conti
Sede del Complesso Monumentale di San Domenico
Piazza Angioina
L'Aquila


OGGETTO:

Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici. Art. 3, comma 7 della L.R. 27.12.2001, n°86 così come
modificato dalla L.R. 3 maggio 2010, n°8. Richiesta parere.

Questo Servizio, in esecuzione dell'art.3, comma 7 della L.R. 27.12.2001, n°86, così
come modificato dalla L.R. 3.05.2010, n°8, ha predisposto in data 27.05.2010, (prot.
RA/102368) per la Giunta Regionale, che l'ha approvato con deliberazione n° 486 del
21.06.2010, la nuova organizzazione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli
investimenti Pubblici conseguente al nuovo disposto normativo.

In detta delibera si è disciplinato, tra l'altro, in 24 mesi la durata del contratto dei
componenti il Nucleo R.V.V.I. individuati dalla nuova selezione, si è fissato un compenso
annuo lordo per i componenti interni pari ad € 13.500,00= onnicomprensivo delle
ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti per legge a carico e
degli stessi e dell'Amministrazione regionale, si sono definite le modalità erogative.

Si precisa che l'importo del compenso è stato fissato, attualizzandolo, in analogia a
quanto in precedenza e precisamente alla D.G.R. N.177 del 12.4.2002 che ha quantificato il
compenso dovuto ai componenti il Nucleo in 61.974,83 annui lordi per i componenti
esterni e in 12.911,42 annui lordi per i componenti interni.



GIUNTA REGIONALE


In esecuzione della citata deliberazione (visionabile, per la necessaria consultazione, con i relativi allegati, sul sito della Regione Abruzzo –Personale– Bandi di Concorso – Procedure interne riservate al Personale Regionale) si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di selezione, distinto per Direzione, per la nomina di n° 12 Componenti del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici – con scadenza il 28 luglio 2010.

A seguito della pubblicazione dell'avviso, è stato segnalato, informalmente ed a titolo collaborativo, la possibile violazione, per quanto riguarda la fissazione del compenso stabilito, dei commi 5, 6 e 7 dell'art.8 della L.1.10.2007, n°34. Più in particolare è stato segnalato che, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa norma (6 ottobre 2007 ed in assenza di una espressa previsione di legge) non può essere riconosciuto, ai componenti degli organismi regionali che partecipino, quali dipendenti o quali esterni, alcun compenso, pena responsabilità di ordine tecnico-contabile e conseguente danno erariale da segnalare alla Corte dei Conti.

Sulla possibilità o meno di violazione di legge posta in essere con la deliberazione 486/2010 in ordine alla fissazione del compenso per i componenti il Nucleo ,e quindi dell'applicazione ad essi dell'art 8 commi 6,7,8 della LR 34/2007, si richiede il parere a codesto Servizio.

Sull'argomento si forniscono i seguenti ulteriori elementi nonché le riflessioni che seguono:

1. La sentenza della Corte Costituzionale n°314/2001 richiamata dal Servizio Legislativo della Direzione Affari della Presidenza del Consiglio Regionale (nota 1096 del 22.01.2010) sul progetto di legge n° 106/2010 al punto 5., in ordine alla Legge 144/89 e alla Dir. P.C.M. 10.09.1999 (presupposti normativi nazionali da cui è scaturita la normativa regionale) dichiara le “norme fondamentali delle riforme economiche – sociali e amministrative (.....) – sono suscettibili, come tali, da condizionare, per specifica giurisprudenza di questa Corte, anche la legislazione esclusiva delle Regioni e delle Province autonome”;
2. La Legge Regionale 8/2010 di modifica alla n°86/2001 all'art.3 comma 7 ha completamente delegificato le modalità attuative della norma affidando in toto, ai soli provvedimenti amministrativi e quindi ad atti della Giunta Regionale, l'attuazione della legge; tra le modalità attuative è da ricomprendere la fissazione di un compenso dovuto a fronte di una prestazione lavorativa.
3. La prestazione lavorativa che si richiede ai dipendenti interni di Cat. “D”, che costituiscono il Nucleo Regionale di Valutazione degli Investimenti Pubblici, è aggiuntiva rispetto al rapporto di lavoro ordinario; infatti avviene previa selezione per titoli ed è posta in essere, dai Direttori Regionali, sulla base delle professionalità e delle competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni del Nucleo; viene svolta al di fuori dell'orario di lavoro; è esclusiva (non è ammesso il conferimento di ulteriori incarichi); è definita in un contratto specifico.
4. Inoltre la prestazione lavorativa c/o il Nucleo esula dalle attribuzioni e dalle competenze specifiche ordinarie del dipendente che sono determinate dalla



GIUNTA REGIONALE

- categoria, dall'attività e delle competenze attribuite alla Direzione-Servizio-Ufficio di appartenenza e formalizzate ed assegnate dai piani di attività annuali dal superiore gerarchico.. Tutto questo insieme costituisce e determina le mansioni e i compiti cui il dipendente deve assolvere; Invece l'attività di valutazione è incardinata in una struttura diversa da quella di appartenenza e, solo per essa, se ne risponde al Coordinatore del Nucleo.
5. La posizione dei componenti il Nucleo Regionale di Valutazione ed in particolare, nell'attività di valutazione degli investimenti, in tutte le disposizioni regolamentari e teorico-dottrinarie, viene evidenziata come necessitante di terzietà ed indipendenza e rispetto all'Ente e naturalmente alla Direzione di appartenenza. Ciò è riferito a tutte le diverse forme della valutazione (ex ante, in itinere, ex post) ed è fondamentale per garantire il supporto a tutte le attività di programmazione che è la finalità fondamentale del Nucleo.
 6. Che la posizione lavorativa del dipendente interno e dei consulenti esterni, nella composizione originariamente prevista dalla L.R. 86/2001, anche dopo l'entrata in vigore della L.R. n.34/2007, ha dato luogo al pagamento dei compensi nella presumibile considerazione che la norma di che trattasi non trova applicazioni nei confronti dei Componenti il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. Quindi gli "organismi regionali", cui fa riferimento la L.R. 34/2007 stante la formulazione generale e generica sono altri, eventualmente da individuare, e non può riferirsi alla specificità ed alla peculiarità del Nucleo Regionale che ha come riferimenti normativi esclusivi la L.144/1999, la Dir.PCM 10 .9.1999 e le eventuali indicazioni che vengono contrattate e definite nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni nonché la legge attuativa regionale.

Sempre in ordine al compenso fissato, ed in particolare sulle implicazioni che, sullo stesso hanno e/o possono avere le disposizioni contenute nel D.L. 31/05/2010, n° 78 "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" si informa che sarà cura del Servizio scrivente richiedere apposite precisazioni al Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio, che coordina la rete dei Nuclei e centrali e regionali.

Nell'auspicare una condivisione di quanto sin qui rappresentato ed in attesa del parere richiesto si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Loretta Zuffada)

/cc